

**COMUNE DI CERMENATE**  
**(Provincia di Como)**

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE**  
**DEL SERVIZIO RIFIUTI**

Cerminate, Aprile 1999

## INDICE

### TITOLO I PRINCIPI GENERALI

\*\*\*\*\*

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Criteri di attuazione del servizio
- Art. 3 - Raccolta differenziata

### TITOLO II MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA

\*\*\*\*\*

- Art. 4 - Modalità di conferimento e di raccolta della frazione umida
- Art. 5 - Modalità di conferimento e di raccolta della frazione secca
- Art. 6 - Modalità di conferimento e di raccolta della frazione *residua* secca di rifiuto
- Art. 7 - Modalità di conferimento del rifiuto vegetale di provenienza domestica
- Art. 8 - Modalità di conferimento e di raccolta dei rifiuti ingombranti
- Art. 9 - Modalità di conferimento e di raccolta delle frazioni di rifiuto recuperabili
- Art.10 - Modalità di conferimento dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani (RSAU)
- Art.11 - Modalità di conferimento e raccolta dei rifiuti urbani pericolosi

### TITOLO III OBBLIGHI E DIVIETI

\*\*\*\*\*

- Art.12 - Prescrizioni generali per il conferimento
- Art.13 - Pulizia delle strade, delle aree pubbliche e di uso pubblico
- Art.14 - Gestione dei rifiuti nelle aree pubbliche, esterne agli esercizi pubblici e scoperte di uso comune dei fabbricati
- Art.15 - Tutela igienico-sanitaria
- Art.16 - Vigilanza
- Art.17 - Sanzioni

### TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

\*\*\*\*\*

- Art.18 - Informazione ed educazione
- Art.19 - Entrata in vigore
- Art.20 - Norme transitorie e di applicazione

\*\*\*\*\*

**Note.**

# TITOLO I

## **PRINCIPI GENERALI**

\*\*\*\*\*

### **Articolo 1**

#### **Oggetto del Regolamento**

Il presente regolamento disciplina l'organizzazione del servizio comunale di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani (RSU) e dei rifiuti solidi speciali assimilabili agli urbani (RSAU).

Oggetto del regolamento sono le attività e i rifiuti definiti e classificati agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 22/97, con esclusione delle tipologie specificate all'art. 8 del medesimo decreto.

In particolare, sino all'adozione dei criteri previsti dall'art. 18, comma 2, lettera d) e ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 22/97, si intendono rifiuti speciali assimilabili agli urbani quelli elencati nel Decreto Interministeriale 27.07.1984 alla lettera a) del punto 1.1.1., così come definiti nella deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 29.05.1998, modificata con deliberazione n. 58 del 01.12.1998.

### **Articolo 2**

#### **Criteri di Attuazione del Servizio**

Il servizio di raccolta deve essere attuato in conformità ai seguenti criteri, favorendo il riciclo e il recupero dei rifiuti :

- garanzia del rispetto delle esigenze igienico/sanitarie e di decoro urbano, evitando rumori molesti e ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo;
- differenziazione delle prestazioni in relazione alla prevalente tipologia urbanistica delle varie zone cittadine, in modo da assicurare, oltre al rispetto dei criteri sopra indicati, la massima efficienza ed economicità del servizio;
- raccolta differenziata delle frazioni di rifiuto suscettibili di riciclaggio e recupero energetico;
- raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi, in modo da garantire un'adeguata protezione dell'ambiente nelle fasi di raccolta, trasporto, stoccaggio e smaltimento;

- periodica verifica sulla qualità delle prestazioni, sul grado di soddisfazione dell'utenza, sull'opportunità di introdurre innovazioni che consentano di migliorare il rapporto qualità/prezzo.

La raccolta degli imballaggi usati, destinati al riutilizzo, è effettuata direttamente dai produttori e dagli utilizzatori, così come definiti dall'art. 35 del D.Lgs. 22/97.

E' fatto salvo quanto disposto dall'art. 2 del D.Lgs. 22/97 e dall'art. 1 della Legge Regionale 01.07.1993 n. 21 (L.R. 21/93).

### **Articolo 3**

#### **Raccolta Differenziata**

A far tempo dall'attivazione del servizio di raccolta differenziata delle singole frazioni di rifiuto, come di seguito specificate, è obbligatorio il conferimento separato delle stesse.

Sono oggetto di raccolta differenziata le seguenti tipologie di rifiuto:

#### **a) Rifiuti pericolosi**

- a1 - Batterie e pile
- a2 - Prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" o "F"
- a3 - Lampade a scarica (neon) e tubi catodici
- a4 - Prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati
- a5 - Siringhe giacenti su aree pubbliche o aperte al pubblico del territorio comunale
- a6 - Cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti.

#### **b) Rifiuti organici compostabili**

- b1 - Rifiuti di provenienza alimentare collettiva, domestica e mercatale
- b2 - Rifiuti vegetali derivanti da attività di manutenzione del verde pubblico e privato e scarti ligneo/cellulosici naturali, ad esclusione degli scarti della lavorazione del legno.

#### **c) Rifiuti solidi**

- c1 - Rifiuti ingombranti
- c2 - Materiali in vetro e lattine in alluminio
- c3 - Contenitori in plastica
- c4 - Materiali in metallo

- c5 - Carta e cartone
- c6 - Frigoriferi o frigocongelatori e simili
- c7 - Componenti elettronici provenienti da utenze collettive, da attività produttive, commerciali e di servizi
- c8 - Polistirolo espanso e altri materiali espansi provenienti da utenze collettive, da attività produttive, commerciali e servizi.
- c9 - Imballaggi primari e secondari

d) Rifiuti liquidi

- d1 - Olii e grassi vegetali e animali residui dalla cottura degli alimenti presso luoghi di ristorazione collettiva
- d2 - Olii minerali esausti.

E' vietato e passibile di sanzione il conferimento dei materiali sopraelencati in modo indifferenziato e al di fuori dei contenitori specifici predisposti per la loro raccolta.

E' fatta salva la facoltà per l'Amministrazione Comunale di porre in essere ulteriori differenziazioni della tipologia di rifiuto e dei relativi conferimento e raccolta.

## TITOLO II

### **MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA**

\*\*\*\*\*

#### **Articolo 4**

##### **Modalità di Conferimento e di Raccolta della Frazione *Residua* Secca di Rifiuto**

Appartengono alla frazione *residua* secca esclusivamente i rifiuti non conferibili in modo differenziato, per il recupero o per il riciclaggio, e perciò destinati allo smaltimento finale in discarica o da avviare preferibilmente alla termodistruzione.

Di conseguenza è assolutamente vietato conferire i rifiuti oggetto di raccolta differenziata (così come descritti nel precedente art. 3) unitamente ai rifiuti residuali.

L'Amministrazione Comunale, in fase di attuazione del servizio, può optare per:

- A) la raccolta, porta a porta, mediante il conferimento in sacchi di colore nero e/o trasparente
- B) la raccolta con specifici contenitori o cassonetti posizionati sul territorio.

#### **Articolo 5**

##### **Modalità di Conferimento e di Raccolta della Frazione Secca**

I rifiuti appartenenti alla frazione secca recuperabile o riciclabile devono essere conferiti in modo differenziato a cura del produttore.

Appartengono alla suddetta frazione secca le seguenti tipologie di rifiuto:

- carta e cartone,
- barattoli e lattine di uso domestico in metallo puliti,
- bottiglie e contenitori di plastica per liquidi,
- imballaggi primari e secondari

■ **indumenti puliti**

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale, in sede di attuazione del servizio, optare per:

- A) la raccolta, porta a porta, mediante il conferimento indistinto in sacchi di colore viola delle tipologie sopra elencate
- B) la raccolta separata con specifici contenitori o cassonetti, posizionati sul territorio, di ciascuna tipologia di rifiuto secco e in particolare:
- cassonetti di colore verde per la raccolta del vetro e delle lattine in alluminio
  - cassonetti di colore giallo per la raccolta delle bottiglie e dei contenitori in plastica per liquidi
  - cassonetti di colore blu per la raccolta delle lattine in metallo
  - cassonetti di colore bianco per la raccolta di carta e cartone.

## **Articolo 6**

### **Modalità di Conferimento e di Raccolta della Frazione Umida**

I rifiuti organici compostabili (rifiuti "umidi"), descritti al punto b1 dell'art. 3 del presente regolamento, devono essere conferiti e raccolti separatamente dalle rimanenti tipologie di rifiuto (rifiuti "secchi").

L'Amministrazione si riserva di attuare il servizio di raccolta dei rifiuti umidi optando tra le seguenti modalità:

- conferimento di rifiuti in cassonetti o altri contenitori a svuotamento meccanizzato o manuale;
- raccolta, porta a porta, mediante il conferimento dei rifiuti umidi in appositi sacchetti biodegradabili di colore grigio in contenitori monofamiliari.

L'attivazione del servizio - e in particolare per le utenze collettive - è subordinata all'effettiva possibilità di conferire a impianti di compostaggio autorizzati.

In alternativa alle modalità suddette l'Amministrazione promuoverà l'utilizzo di compostiere domestiche per lo smaltimento della

frazione umida e del verde domestico di cui al successivo articolo 7.

## **Articolo 7**

### **Modalità di Conferimento del Rifiuto Vegetale di Provenienza Domestica**

Il conferimento di rifiuti vegetali di cui al punto b2 dell'art.3 (erba tagliata e ramaglie), provenienti da utenze domestiche, è consentito per modiche quantità pro-capite.

E' facoltà dell'Amministrazione organizzare il conferimento a mezzo di:

- A) individuazione di area appositamente attrezzata presso la Piattaforma Ecologica
- B) cassonetti o specifici contenitori di colore marrone posizionati sul territorio
- C) raccolta, porta a porta, in sacchi di colore blu.

Inoltre, così come definito al precedente articolo 6, sarà favorito l'autosmaltimento con l'utilizzo di compostiere domestiche.

## **Articolo 8**

### **Modalità di Conferimento e di Raccolta dei Rifiuti Ingombranti**

L'Amministrazione si riserva la facoltà di optare per la raccolta dei rifiuti ingombranti a domicilio oppure presso la Piattaforma Ecologica.

In quest'ultimo caso i rifiuti ingombranti (materiali e beni voluminosi) dovranno essere conferiti in modo differenziato dal produttore (il quale dovrà averli preventivamente rotti, piegati o pressati) nei contenitori appositamente predisposti.



## Articolo 9

### Modalità di Conferimento e Raccolta delle Frazioni di Rifiuto Recuperabili

Costituiscono ulteriori tipologie di rifiuto solido e liquido recuperabile quelle descritte all'art. 3, lettera d) e c), di seguito riportate:

- d1 - Olii e grassi vegetali animali residui dalla cottura degli alimenti
- d2 - Olii minerali esausti
- c2 - Materiali in vetro, lattine e barattoli
- c4 - Materiali in metallo
- c6 - Frigoriferi o frigocongelatori e simili
- c7 - Componenti elettronici provenienti da utenze collettive, da attività produttive, commerciali e di servizi
- c8 - Polistirolo espanso e altri materiali espansi provenienti da utenze collettive, da attività produttive, commerciali e servizi

Il conferimento e la raccolta differenziata di tali rifiuti vengono effettuati con le seguenti modalità:

- rif. d1/d2/c4/c6/c7/c8: conferimento in appositi contenitori situati presso la Piattaforma Ecologica oppure presso le utenze con raccolta porta a porta
- rif. c6: raccolta a domicilio secondo modalità stabilite in sede di istituzione del servizio

**d1:** l'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare la raccolta degli olii e grassi vegetali e animali residui dalla cottura degli alimenti presso luoghi di ristorazione collettiva mediante l'installazione di appositi contenitori presso la Piattaforma Ecologica oppure con l'istituzione di un servizio domiciliare

**d2:** l'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare la raccolta degli olii minerali esausti presso la Piattaforma Ecologica mediante l'utilizzo di uno specifico contenitore

**c2:** la raccolta del vetro si attua con campane di colore verde e/o conferendo in un apposito contenitore collocato in Piattaforma

**c4:** per i materiali in metallo l'Amministrazione si riserva la facoltà di optare per la raccolta a domicilio oppure il conferimento in apposito cassone posizionato presso la Piattaforma

**c6/c7/c8:** solo per la frazione differenziata di provenienza domestica, il conferimento viene effettuato presso il rivenditore specializzato oppure direttamente dal produttore del rifiuto presso la Piattaforma Ecologica negli appositi contenitori oppure, relativamente al rifiuto di tipo c6, con l'eventuale attuazione del servizio di raccolta a domicilio.

L'Amministrazione Comunale, in conformità alle disposizioni dell'art. 3, comma 3, della L.R. 21/93 e dell'art. 21, comma 4 del D.Lgs.22/97, può affidare ad enti, associazioni e organizzazioni di volontariato riconosciute l'espletamento del servizio relativo alla raccolta e all'avvio al recupero e al riciclo dei rifiuti di cui al presente articolo, ad esclusione della tipologia d1 e d2.

## **Articolo 10**

### **Modalità di Conferimento dei Rifiuti Speciali Assimilabili agli Urbani (Rsau)**

Sino all'adozione dei criteri previsti dall'art. 18, comma 2, lettera d) del D.Lgs 22/97, sono rifiuti assimilabili agli urbani (RSAU), escluse le fattispecie riportate all'art. 8 del suddetto D.Lgs., quelli provenienti da

- attività agricole, commerciali e di servizio
- attività agro-industriali, artigianali, industriali
- attività sanitarie (assimilabili ai rifiuti urbani ai sensi del D.M. 25.05.1989, e sino all'adozione dei criteri di cui all'art. 45, comma 4, lettera c) del D.Lgs. 22/97)

elencati alla lettera a) del punto 1.1.1 della deliberazione interministeriale 27.07.1984, e riportati in appendice al presente regolamento nel corpo della deliberazione di Consiglio Comunale di cui all'art. 1 del presente regolamento.

I rifiuti speciali assimilabili agli urbani devono essere conferiti dai produttori, opportunamente separati, presso la Piattaforma Ecologica ovvero in appositi contenitori presso specifiche utenze o a bordo strada per la raccolta porta a porta.

## Articolo 11

### Modalità di Conferimento e Raccolta dei Rifiuti Urbani Pericolosi

Sono rifiuti urbani pericolosi quelli previsti all'art. 3, lettera a) del presente regolamento:

- a1 - Batterie e pile
- a2 - Prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" o "F"
- a3 - Lampade al neon e tubi catodici
- a4 - Prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati
- a5 - Siringhe giacenti su aree pubbliche o aperte al pubblico del territorio comunale
- a6 - Cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti.

I rifiuti pericolosi summenzionati devono essere conferiti separatamente:

- presso la Piattaforma negli appositi contenitori
- al mezzo mobile, posizionato in luogo indicato dall'Amministrazione, relativamente ai rifiuti di seguito indicati:
  - prodotti T/F
  - batterie al piombo
  - lampade al neon e tubi catodici
  - cartucce esauste di toner
- nei contenitori distribuiti sul territorio comunale o collocati presso specifici esercizi per i rifiuti pericolosi di seguito indicati:
  - le pile in contenitori di colore rosso;
  - i farmaci in contenitori di colore rosso con croce bianca

E' vietato conferire o mescolare i rifiuti pericolosi con altre tipologie di rifiuto.

I rifiuti provenienti da esumazione ed estumulazione di cui all'art. 7, comma 2, lett. F) del D.Lgs. 22/97 (resti di vestiario, casse, etc., fatta eccezione per i resti umani) devono essere, previa disinfezione ed eliminazione dello zinco o del piombo presenti, avviati in conformità alla normativa vigente agli impianti di termodistruzione autorizzati a cura del gestore del servizio.

## TITOLO III

### OBBLIGHI E DIVIETI

\*\*\*\*\*

#### Articolo 12

##### Prescrizioni Generali per il Conferimento

Il conferimento di rifiuti ad opera del produttore deve obbligatoriamente conformarsi alle disposizioni in merito alla differenziazione di cui agli articoli precedenti.

1. Il conferimento a mezzo di sacchi deve essere fatto nel rispetto dei seguenti dettami:

- il sacco deve essere conferito osservando scrupolosamente l'orario stabilito dall'Amministrazione per il servizio, in modo che rimanga esposto per il minor tempo possibile sulla sede stradale di percorrenza del mezzo di raccolta
- il sacco che non viene ritirato dal gestore del servizio a causa della ritardata esposizione oppure per il contenuto difforme dalla tipologia di rifiuto raccolta, deve obbligatoriamente essere ritirato dalla sede stradale dal produttore
- l'esposizione del sacco, fatta sul fronte dell'insediamento del produttore, non deve costituire pericolo per la viabilità, pedonale e veicolare, per l'igiene e la salute pubblica e per l'incolumità degli operatori del servizio
- il sacco deve essere confezionato in modo da evitare la dispersione del contenuto.

2. Il conferimento a mezzo di cassonetti e/o contenitori deve invece essere effettuato rispettando le seguenti regole:

- è fatto obbligo al conferente di chiudere gli sportelli del cassonetto o del contenitore dopo l'introduzione del rifiuto
- è fatto obbligo di rompere, piegare, pressare qualsiasi materiale voluminoso e qualsiasi imballo rigido prima dell'introduzione nel cassonetto o nel contenitore
- è fatto obbligo di conferire nel cassonetto o nel contenitore esclusivamente il tipo di rifiuto per la cui raccolta lo stesso è destinato
- è fatto divieto di
  - a) abbandonare sacchi o rifiuto in genere all'esterno dei cassonetti o dei contenitori

- b) spostare il cassonetto o il contenitore dal luogo in cui è stato posizionato
- c) di introdurre nei cassonetti o nei contenitori:
  - rifiuti speciali e pericoli ai sensi del D.Lgs. 22/97
  - sostanze liquide
  - materiale acceso o non completamente spento
  - materiali che possono causare danni ai mezzi meccanici di svuotamento
  - frazioni di rifiuto oggetto di raccolta differenziata non compatibili con la destinazione d'uso specifica del cassonetto o del contenitore

La violazione dei suddetti obblighi e divieti dà luogo all'applicazione delle sanzioni previste nel presente regolamento e nelle leggi vigenti.

### **Articolo 13**

#### **Pulizia delle Strade e delle Aree Pubbliche o di Uso Pubblico**

Sono rifiuti solidi urbani i rifiuti, di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche, sulle strade e aree private soggettive all'uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua.

Rientra pertanto nei compiti dell'Amministrazione Comunale, nell'ambito della gestione dei rifiuti, la pulizia delle suddette aree.

Al fine di agevolare l'organizzazione e l'espletamento del servizio di pulizia delle strade e delle aree sopra indicate, sulla base di un piano appositamente predisposto, vengono istituiti orari di divieto di sosta adeguatamente segnalati.

### **Articolo 14**

#### **Gestione dei Rifiuti nelle Aree Pubbliche, Esterne agli Esercizi Pubblici e Scoperte di Uso Comune dei Fabbricati**

L'occupazione temporanea delle aree pubbliche (mercati, fiere, ecc.) è subordinata al rispetto delle prescrizioni sulle modalità di differenziazione e di conferimento dei rifiuti previste dal presente regolamento, con le modalità indicate dall'Amministrazione Comunale.

I titolari di concessione per l'occupazione di aree pubbliche utilizzate in funzione di esercizi pubblici (bar, caffè, ristoranti, chioschi, ecc.) sono tenuti ad assicurare la pulizia dell'area occupata.

Le aree scoperte di uso comune dei fabbricati, nonché tutte le aree non edificate, recintate e non, poste nel territorio comunale, devono essere mantenute pulite dai rispettivi proprietari o conduttori. Il conduttore del terreno e, in solido, il proprietario sono tenuti alla rimozione e allo smaltimento dei rifiuti abbandonati o scaricati, anche abusivamente, salvo che non dimostrino di aver adottato tutte le precauzioni possibili per evitare il verificarsi dell'evento.

## **Articolo 15**

### **Tutela Igienico-Sanitaria**

Il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti deve essere organizzato nel rispetto delle seguenti norme generali per la tutela igienico-sanitaria e per il decoro urbano:

- il personale addetto deve essere periodicamente sottoposto a visite di controllo, secondo le vigenti disposizioni di legge, e munito di idoneo vestiario e attrezzature, nonché di targhetta di riconoscimento
- il gestore deve assicurare un'adeguata pulizia e disinfezione dei mezzi e dei cassonetti o dei contenitori, secondo la frequenza e con i criteri stabiliti dall'Amministrazione Comunale
- nello svolgimento del servizio, gli operatori devono prestare la massima collaborazione nell'informazione al cittadino e mantenere un comportamento decoroso
- la gestione del servizio deve comunque garantire il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e di decoro urbano, evitando rumori molesti e ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo.
- i privati cittadini che intendano munirsi di cassonetti o contenitori, che devono comunque essere conformi a quelli utilizzati per il pubblico servizio, devono assicurare a proprie spese la disponibilità di idonea area, la manutenzione, la pulizia e la disinfezione degli stessi.

## Articolo 16

### Vigilanza

Le funzioni di controllo, ispettive, di prevenzione e sanzionatorie per l'applicazione del presente Regolamento e delle norme vigenti in materia di tutela ambientale, sono attribuite all'Ufficio competente, individuato dalla Amministrazione Comunale, e alla Polizia Municipale.

## Articolo 17

### Sanzioni

€ 50,00

Si applica la sanzione amministrativa da Lit. 50.000 a Lit. 500.000 alla violazione dell'obbligo di conferimento separato dei rifiuti, così come indicato dal presente regolamento.

E' soggetto alla sanzione da Lit. 200.000 a Lit. 1.200.000, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque:

- abbandona o deposita in modo incontrollato i rifiuti sul suolo, nel suolo o nelle acque superficiali e sotterranee
- immette nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura o conferisce imballaggi primari e secondari in modo indifferenziato.

Chiunque abbandona o deposita qualsiasi tipo di rifiuto, anche insaccato, in prossimità di cassonetti o di contenitori è punito con la sanzione da Lit. 200.000 a Lit. 600.000

Resta impregiudicato quanto stabilito nell'art. 50 del D.Lgs n. 22/97 e nell'art. 33 della L.R. 22/93.

## **TITOLO IV**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

\*\*\*\*\*

#### **Articolo 18**

##### **Informazione ed Educazione**

Al fine di sensibilizzare i cittadini alla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani i gestori dei servizi devono organizzare, a proprie spese, campagne di informazione volte a fornire le notizie utili relative alle frazioni raccolte separatamente, ai luoghi e alle modalità di conferimento.

In particolare, dovranno essere promosse iniziative presso le scuole per sensibilizzare i giovani alle necessità ed obiettivi della raccolta differenziata.

I cittadini dovranno garantire la massima collaborazione affinché gli obiettivi fissati dalle normative vigenti in materia di raccolta differenziata possano essere raggiunti.

#### **Articolo 19**

##### **Entrata in Vigore**

Le norme di cui al presente Regolamento entrano in vigore con decorrenza .....

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate le norme con esso contrastanti, con particolare riferimento alle prescrizioni dell'art. 56 del D.Lgs. 22/97.

#### **Articolo 20**

##### **Norme Transitorie e di Applicazione**

Si considerano transitorie le norme dell'art. 10 del presente Regolamento, sino all'adozione dei criteri previsti dall'art. 18, comma 2, lettera d) del D.Lgs. 22/97; successivamente, l'Amministrazione Comunale si riserverà la facoltà di istituire



servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali assimilabili e di quelli non assimilati ai rifiuti urbani.

Sino all'adozione della tariffa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 22/97, viene applicata la tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, commisurata alla superficie e alla qualità e quantità di rifiuto prodotto dalle specifiche categorie individuate secondo la normativa del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507.

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento è fatta salva la possibilità di eventuali proroghe semestrali ai contratti in essere, che consentano una più efficace entrata in vigore del Regolamento stesso.

## Note

1.

Ai fini del presente Regolamento si danno alcune definizioni ex art. 6 D.Lgs. 22/97:

*Rifiuto*: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A del D.Lgs. 22/97 (ad esempio "...omissis... - Q14 Prodotti di cui il detentore non si serve più - ad esempio articoli messi fra gli scarti dell'agricoltura, dalle famiglie, dagli uffici, dai negozi, dalle officine, ecc. ...") e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.

*Produttore*: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura e la composizione dei rifiuti.

*Gestione*: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche, degli impianti di smaltimento dopo la chiusura.

*Raccolta*: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto.

*Raccolta differenziata*: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio e al recupero di materia prima.

*Recupero*: operazioni di recupero del rifiuto come avvengono nella pratica, senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che possono recare pregiudizio all'ambiente, come all'allegato C del D.Lgs. 22/97: p.e. R1 Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia ... omissis... R3 Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche) R4 Riciclo/recupero di metalli o dei composti metallici... omissis... R9 Rigenerazione o altri reimpieghi degli olii R10 Spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia... ecc.

*Compost da rifiuti*: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani, nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi, compatibili con la tutela ambientale e sanitaria...